Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1983/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1992

relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore del riso per le Azzorre e Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

(GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 1803/93 della Commissione del 6 luglio 1993	L 164	8	7.7.1993
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 1939/93 della Commissione del 19 luglio 1993	L 176	14	20.7.1993
►**M3**	Regolamento (CE) n. 1683/94 della Commissione dell'11 luglio 1994	L 178	53	12.7.1994

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1983/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1992

relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore del riso per le Azzorre e Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e Madera sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (2);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 92/91 (4), ha stabilito in particolare le modalità di applicazione relative ai titoli di importazione; che il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92 (6), ha previsto modalità complementari o derogative proprie al settore del riso;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, deve essere redatto un bilancio previsionale d'approvvigionamento di riso per le Azzorre e Madera e, se del caso, la possibilità di rivedere in corso di esercizio il quantitativo globale previsto, in funzione del fabbisogno di tali regioni;

considerando che occorre disporre che lo Stato membro designi l'autorità competente per il rilascio dei titoli di importazione e di aiuto, per la ricezione della domanda di aiuto e per il suo pagamento dei relativi importi;

considerando che è d'uopo stabilire uno scadenzario per la presentazione delle domande di titolo, nonché le relative condizioni di ammissibilità, in particolare per quanto riguarda la costituzione delle cauzioni; che è altresì necessario stabilire la durata di validità dei titoli di importazione e di aiuto in funzione del fabbisogno di approvvigionamento e tenendo conto delle esigenze della corretta gestione, estendendo la validità dei certificati di aiuto in considerazione della situazione particolare delle Azzorre e di Madera;

considerando che è necessario disporre che l'importo dell'aiuto da concedere per le consegne di prodotti del settore del riso di origine comunitaria venga adeguato alla differenza dei prezzi d'entrata dei prodotti tra il mese in cui la domanda di certificato di aiuto è presentata e quello in cui essa è utilizzata, per evitare, in particolare, che siano assunti impegni di fornitura ammessi a beneficiare dell'aiuto per la nuova campagna e per rispettare la prassi vigente nel settore del riso;

considerando che, ai fini della corretta gestione del regime di approvvigionamento occorre stabilire condizioni complementari per lo svincolo della cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.
(3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 11.
(5) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.
(6) GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, sono stabiliti in allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento, da importare da paesi terzi, che beneficiano dell'esenzione dal prelievo all'importazione o dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

Lo Stato membro designa l'autorità competente per:

a) il rilascio del titolo di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;

b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento e

c) il pagamento dell'aiuto agli operatori e la gestione delle cauzioni.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92.

Articolo 4

1. Le domande di titoli sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili qualora:

a) non superino il quantitativo massimo disponibile per ciascun termine stabilito per la presentazione delle domande;

▼M2

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 20 ECU/t.

▼B

2. Qualora siano rilasciati titoli per quantitativi inferiori ai quantitativi richiesti in seguito alla fissazione di un coefficiente unico di riduzione, l'operatore può ritirare la propria domanda su presentazione di richiesta scritta entro cinque giorni lavorativi dalla data di fissazione del coefficiente di riduzione.

Articolo 5

1. La validità dei titoli di importazione scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio.

2. La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 6

L'importo dell'aiuto è adeguato in base alla differenza dei prezzi di entrata del prodotto in oggetto tra il mese di presentazione della domanda di aiuto e il mese in cui è effettuata l'imputazione sul certificato di aiuto.

Articolo 7

La cauzione è svincolata nei seguenti casi:

a) se l'autorità competente non ha accolto la domanda;

b) se l'operatore ha ritirato la propria domanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2;

c) se è fornita la prova che il titolo è stato utilizzato; la cauzione è allora svincolata proporzionalmente ai quantitativi imputati sul titolo;

d) se è presentata la prova che il prodotto in oggetto è diventato inidoneo a qualsiasi utilizzazione o se l'operazione non ha potuto avere luogo per forza maggiore.

▼B

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3

ALLEGATO

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DI RISO PER LE AZZORRE E MADERA PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1994/1995

(in tonnellate)

Codice NC	Azzorre	Madera
Riso lavorato (1006 30)	2 500	5 000